


(ALLEGATO A al verbale dell'assemblea straordinaria del 19/06/2024)

DEEP DIVING UDINE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO

TITOLO I - Denominazione – sede



Art. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Udine, via Gorghi n. 3, un'associazione che assume la denominazione "DEEP DIVING UDINE Associazione Sportiva Dilettantistica", in breve "DEEP DIVING UDINE A.S.D."

La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dall'Assemblea ordinaria. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l'associazione risulti iscritta.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia (ivi inclusi i Regolamenti antidoping e quelli diretti a presidio della lotta alla violenza di genere). nonché delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee cui aderisce mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione si impegna a garantire la partecipazione dei tesserati ai processi democratici dell'organismo o degli organismi sportivi affilianti nel rispetto dei relativi statuti e regolamenti.,

TITOLO II - Scopo- Oggetto

Art. 2 - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 3 - L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare in via stabile e principale attività sportive e/o ludico/motorie dilettantistiche, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'immersione subacquea con ausilio di autorespiratori o altri apparati per la respirazione subacquea di aria e/o altre miscele di gas respirabili in immersione, l'immersione subacquea in apnea, lo snorkeling e, in genere, qualsiasi attività connessa con le attività subacquee (ad esempio il nuoto, il salvamento e l'autosalvamento, il primo soccorso ecc.);
 - b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
 - c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività di cui alla precedente lettera a);
 - d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica delle attività di cui alla precedente lettera a);
 - e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a piscine, palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
 - f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative inerenti le attività di cui alla precedente lettera a);
 - g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
-

h) organizzare attività ricreative e culturali e turistiche a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci. Lo svolgimento di tali attività, in quanto diverse da quelle sportive, viene deliberato dal Consiglio Direttivo ed è subordinato alla circostanza che si qualificano come attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive.

TITOLO III - Soci

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - al pagamento della quota associativa annuale.
-

Art. 7 - I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Art. 8 - La qualifica di socio si perde per recesso (dimissioni), esclusione o a causa di morte.

Art. 9 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che non provveda al versamento della quota associativa annuale entro e non oltre la fine del primo mese di ciascun esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Art. 10 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, devono essere motivate e comunicate ai soci destinatari per iscritto all'indirizzo (anche solo di posta elettronica), indicato dal socio all'atto della richiesta di ammissione; in caso di irreperibilità (anche per mancata comunicazione, ad onere del socio, di eventuali variazioni), la deliberazione di esclusione verrà pubblicata mediante affissione nei locali dell'Associazione, per quindici giorni consecutivi.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dall'invio o dall'affissione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa in caso di mancata contestazione ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Nel caso previsto dalla lettera b) dell'Articolo 9 il rapporto sociale viene meno automaticamente, senza necessità di comunicazione, salva la facoltà del Consiglio Direttivo di optare per la richiesta di adempimento mediante diffida ad adempiere, da inviarsi al socio moroso all'indirizzo (anche solo di posta elettronica), indicato dal socio all'atto della richiesta di ammissione; in caso di irreperibilità (anche per mancata comunicazione, ad onere del socio, di eventuali variazioni), la diffida verrà pubblicata mediante affissione nei locali dell'Associazione, per quindici giorni consecutivi.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Art. 11 - L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative annuali e contributi degli associati;
 - b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
 - c) eredità, donazioni e legati;
 - d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
-

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 12 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Art. 13 - Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Art. 14 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione scritta (anche attraverso mezzi di comunicazione digitale telefonici) da inviarsi ai soci almeno sette giorni prima dell'adunanza all'indirizzo (postale o di posta elettronica o telefonico), indicato all'atto della richiesta di ammissione e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 15 - L'assemblea ordinaria:

a) approva il rendiconto economico e finanziario;

b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, salvo proroga massima di due mesi, deliberata dal Consiglio Direttivo per insindacabili motivazioni di necessità od opportunità.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un quarto degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 16 - Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni e, per il tramite del titolare della potestà genitoriale, anche i minorenni, purché gli associati siano in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno dodici ore dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 17 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, per le modifiche statutarie, alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti; per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Art. 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente e può altresì eleggere il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due membri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta (anche attraverso mezzi di comunicazione digitale telefonici) contenente la data, il luogo (anche esterno alla sede) e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti i membri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, che potrà svolgersi anche in modalità consultiva telematica a distanza, e, in caso di particolare urgenza, almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione è inviata all'indirizzo (postale o di posta elettronica o telefonico) indicato all'atto della richiesta di ammissione a socio; in caso di impossibilità o inattività del Presidente il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli altri membri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

- b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, su tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- f) deliberare circa l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere, congiuntamente o disgiuntamente, tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe generali o speciali a suoi membri relative alle materie di cui alle precedenti lettere in cui è prevista la deliberazione disgiunta, che pertanto è preclusa in mancanza di delega.

Art. 20 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo rimane in carica fino alla scadenza, salvo l'obbligo di convocazione dell'Assemblea per la reintegrazione dei componenti mancanti nel caso venga meno la maggioranza del Consiglio.

Art. 21 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente, senza necessità di apposita delega, è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 23 - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII - Scioglimento

Art. 24 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale

Art. 25 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

* * *
